

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 10 maggio 1994, n. 483.

**(Conferma T.A.R. Puglia – Bari: II Sezione, 3 novembre 1993, n. 424).**

*La legge 25 marzo 1993, n. 81, in nessun punto prevede che perde rilievo giuridico la dichiarazione di collegamento tra le liste il cui candidato comune non sia stato ammesso al ballottaggio.*

*Omissis.*

7. - Può ora passarsi all'esame dell'unico motivo di appello, con cui è prospettato che nessuna rilevanza giuridica aveva più il collegamento tra le liste n. 4, n. 7 e n. 8, in sede di determinazione dei quozienti per l'attribuzione dei seggi, non solo perché medio tempore la lista n. 8 ha deciso di appoggiare un altro candidato alla carica di sindaco, ma soprattutto perché "l'efficacia del collegamento permane oltre la prima fase delle elezioni solo se il candidato comune viene ammesso al ballottaggio".

8. - La Sezione ritiene opportuno riportare le norme che disciplinano il collegamento tra le liste.

L'art. 7, quarto comma, della legge n. 81 del 1993 dispone che, "per l'assegnazione del numero dei consiglieri comunali a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati, alla carica di sindaco" si tiene conto della cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate: "ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria".

La dichiarazione di collegamento è prevista dal precedente art. 6, secondo comma, il quale dispone che essa è rilevante se vi è convergenza tra la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco e la dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

L'art. 6, al settimo comma, dispone che "per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno".

9. - Dall'esame delle riportate disposizioni, si evince che la dichiarazione di ciascun candidato alla carica di sindaco, relativa al collegamento con una o più liste presentate per le elezioni del consiglio comunale, non ha solo la funzione eminentemente politica di rappresentare all'elettorato la convergenza del programma esposto da ciascun candidato con quelli delle liste che hanno dichiarato di appoggiarlo.

La dichiarazione comporta:

- a) il vantaggio di facilitare l'elezione al primo turno del candidato comune alla carica di sindaco (poiché l'art. 6, terzo comma, ultima parte, dispone che "ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste";
- b) il vantaggio di rendere maggiormente possibile una più utile ripartizione dei seggi, poiché l'art. 7, quarto comma, consente di tener conto della cifra elettorale del gruppo di liste collegate, al fine di determinare i quozienti per la assegnazione del numero dei consiglieri.

Il legislatore dunque ha inteso incentivare le dichiarazioni di collegamento (sul presupposto che ampie aggregazioni politiche possono facilitare la stabile governabilità degli enti locali), prevedendo benefici, sia pure eventuali, nell'ambito della risultanza della competizione elettorale.

10. - Ciò premesso, va esaminata la questione (sollevata dalle appellanti) se (quando nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi nel primo turno elettorale) la dichiarazione di collegamento tra più liste conservi giuridica rilevanza, quando il candidato comune alla carica di sindaco non risulta ammesso al ballottaggio.

Va esaminata altresì l'ulteriore questione (la sola trattata dal T.A.R.), conseguente alla prima, se la dichiarazione di collegamento tra più liste conservi giuridica rilevanza, quando il candidato comune non è ammesso al ballottaggio ed una di esse (in base all'art. 6, settimo comma) dichiara con le prescritte modalità il collegamento con altre liste, in sostituzione di quelle oggetto della originaria dichiarazione.

11. Per quanto riguarda la prima questione, rileva la Sezione che la tesi delle appellanti è in contrasto con la lettera e la ratio della legge e non tiene conto del principio della rilevanza giuridica delle dichiarazioni di collegamento per tutte le operazioni elettorali.

11.1. - Per quanto riguarda il tenore letterale della legge. 81 del 1993, va rilevato che:

a) nessuna norma in essa contenuta dispone la caducazione degli effetti della dichiarazione di collegamento, se il candidato comune non è ammesso al ballottaggio;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 7, quarto comma, rileva l'esistenza di un "gruppo di liste collegate", sicché poco importa se il gruppo di liste collegate abbia appoggiato o meno un candidato alla carica di sindaco che sia stato ammesso al ballottaggio.

11.2. - Per quanto riguarda la ratio delle disposizioni che incentivano le dichiarazioni di collegamento, già è osservato che il legislatore ha inteso attribuire il vantaggio di computare la somma dei voti riportati dalle liste collegate, ai fini delle operazioni previste dall'art. 7, quarto comma.

11.3. - Neppure si può trarre un argomento contrario a tale conclusione, dalla lettura della prima parte dell'art. 6, sesto comma, per il quale "per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno".

In effetti, ad una prima lettura, si potrebbe ritenere che, argomentando a contrario, non dovrebbero considerarsi "fermi i collegamenti" per i candidati "non ammessi al ballottaggio".

Tuttavia, la portata della prima parte dell'art. 6, settimo comma, va interpretata sulla base del successivo secondo periodo, per il quale "i candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno".

Dalla lettura congiunta dei primi due periodi dell'art. 6, settimo comma, si evince che:

- non vi è bisogno per i candidati ammessi al ballottaggio di reiterare le dichiarazioni di collegamento, in base al generale principio per cui esse devono aver rilievo nel corso di tutto il procedimento elettorale;

- è però consentita la modifica delle dichiarazioni di collegamento, integrabili con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

In altri termini, l'art. 6, settimo comma, non ha previsto alcuna caducazione degli effetti delle dichiarazioni di collegamento tra le liste, neppure tra quelle il cui candidato comune alla carica di sindaco non è stato ammesso al ballottaggio: non è contraddetto il principio espresso nell'art. 7, quarto comma, che attribuisce rilievo alla dichiarazione a suo tempo resa.

Il medesimo art. 6, settimo comma, ha inteso ancor più facilitare l'aggregazione delle forze politiche in sede di ballottaggio, consentendo la modifica delle originarie dichiarazioni di collegamento dei candidati ammessi al ballottaggio, con possibili effetti favorevoli sia per lo svolgimento di questo, sia per la determinazione degli eletti ai sensi dell'art. 7, quarto comma.

Si può concludere sul punto, osservando che la legge n. 81 del 1993 in nessun punto prevede che perde rilievo giuridico la dichiarazione di collegamento tra le liste il cui candidato comune non sia stato ammesso al ballottaggio.

*Omissis.*